



21 MAG. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **21 maggio** alle ore **16.05**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0029490 del 16.05.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 17.30), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 16.25), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.54), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 18.50), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.16); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Sono assenti: dott.ssa Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

Del. 111/13
REG. 7/1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

**ARTICOLO 12, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA:
REGOLAMENTO-TIPO DELLE FACOLTA'.**

Il Presidente ricorda che, in base all'art. 12, comma 4, del nuovo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, "Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto la Giunta di Facoltà propone, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento organizzativo che dovrà essere approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Il nuovo Statuto d'Ateneo, rivisto ai sensi della legge 240/2010, ha modificato la composizione e le attribuzioni degli Organi della Facoltà, che risultano ora i seguenti:

- a) Il Preside,
- b) L'Assemblea di Facoltà,
- c) La Giunta,
- d) Il Comitato di Monitoraggio dell'Attività Didattica e Scientifica,
- e) Il Garante degli studenti,
- f) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Per quanto attiene ai compiti del Preside, essi sono stati modificati tenendo conto dei nuovi compiti devoluti alla Giunta (Statuto, art. 12, comma 1). Al Preside, peraltro, il nuovo Statuto attribuisce una funzione di raccordo con il Senato Accademico che nel vigente Regolamento-tipo non era espressamente prevista. Viene, inoltre, mutata in conformità alla modifica delle modalità di nomina del Preside, la procedura di designazione del medesimo (Statuto, art. 12 comma 3, lett. c).

L'Assemblea di Facoltà perde parte delle attribuzioni precedentemente attribuite al Consiglio di Facoltà, che passano alla Giunta.

Per quanto riguarda la Giunta, essa svolge funzioni deliberanti su tutti i compiti della Facoltà che non siano attribuiti all'Assemblea, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà nonché funzioni di coordinamento logistico delle attività didattiche (Statuto, art. 12 comma 1, lett. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) m) ed n).

Per quanto attiene al Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica, le sue funzioni coincidono tendenzialmente con quelle già previste dal vigente Regolamento-tipo per il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dot. Andrea Pulignani



21 MAG. 2013

La Commissione paritetica docenti-studenti vede ampliate le sue competenze rispetto a quelle già devolute all'Osservatorio studentesco. Detta Commissione ha, infatti, il compito di:

- svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
- segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo".

La predetta Commissione è mutata anche livello di composizione, in quanto il nuovo Statuto prevede la presenza, oltre che degli studenti (il cui numero viene fissato in tre unità), anche di tre docenti in rappresentanza delle tre fasce: ordinari, associati e ricercatori (Statuto, art. 12, comma 3 lett. f) e delibera 37/13 del Senato Accademico in data 26.02.2013).

Nella seduta del 14.05.2013, il Senato Accademico ha approvato con modifiche il regolamento in oggetto, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio.

Al fine di rendere immediatamente evidenti le modifiche approvate dal Senato Accademico, si allega, quale parte integrante della presente relazione, il documento relativo al Regolamento in oggetto suddiviso in due colonne, ove: nella prima di esse, è riportato il testo del Regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del Regolamento come approvato dal Senato Accademico con le modifiche contrassegnate in grassetto e in corsivo rispetto a detto testo vigente.

Il Presidente invita dunque il Consiglio a esprimere parere favorevole sul testo.

Allegato parte integrante:

Documento suddiviso in due colonne ove: nella prima di esse, è riportato il testo del regolamento come attualmente vigente; nella seconda il testo del regolamento come approvato dal Senato Accademico con le modifiche contrassegnate in grassetto e in corsivo rispetto a detto testo vigente.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dot. Andrea Putignano



..... OMISSIS

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

21 MAG. 2013

DELIBERAZIONE N. 111/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la legge n. 240 del 30.12.2010;**
- **Visto il vigente Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, ed in particolare gli articoli 4, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 32 e 33;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 277/13 del 14.05.2013;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 15: a maggioranza con i n. 14 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero e con il solo voto contrario del consigliere Cavallo**

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del Regolamento-tipo delle Facoltà, allegato quale parte integrante della presente delibera, con le seguenti modifiche:

- **all'art. 4 cassare il comma 10;**
- **all'art. 4 il comma 10 (ex comma 11) è così novellato: "In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto tutti i mandati elettivi sono limitati a due consecutivi. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno";**
- **all'art. 7, comma 3, dopo le parole "ove previste," aggiungere le parole "nel rispetto dell'art. 33, comma 3, dello Statuto".**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

+++++

Regolamento-tipo Facoltà VIGENTE	Regolamento-tipo Facoltà CON MODIFICHE SENATO ACCADEMICO del 14.5.2013
<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed alla valutazione delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; è preposta, altresì, a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica.</p> <p>3. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.</p> <p>4. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.</p>	<p>Art. 1 - Attribuzioni della Facoltà</p> <p>1. La Facoltà di istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.</p> <p>2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione e al monitoraggio delle attività didattiche, nonché al monitoraggio delle attività di ricerca dei Dipartimenti, in relazione a quanto disposto dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. E' preposta, altresì, a favorire lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e didattica nonché alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.</p> <p>3. La Facoltà, inoltre, redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di Monitoraggio di Facoltà, una relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni.</p> <p>4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica e collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede.</p> <p>5. La Facoltà è dotata di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e ricercatori ed equiparati afferenti ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti ed alla evoluzione della popolazione studentesca.</p>
<p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p>	<p>Art. 2 - Afferenza alla Facoltà</p> <p>1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>d)</p> <p>(Non meno di 3 e non oltre 12)</p>
<p>Art. 3 - Organi della Facoltà</p> <p>1. Sono Organi della Facoltà:</p> <p>a) il Preside,</p> <p>b) il Consiglio,</p> <p>c) la Giunta,</p> <p>d) il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,</p> <p>e) l'Osservatorio studentesco,</p> <p>f) il Garante degli studenti.</p>	<p>Art. 3 - Organi della Facoltà</p> <p>1. Sono Organi della Facoltà</p> <p>a) Il Preside,</p> <p>b) L'Assemblea di Facoltà,</p> <p>c) La Giunta,</p> <p>d) Il Comitato di Monitoraggio dell'Attività Didattica e Scientifica,</p> <p>e) Il Garante degli studenti,</p> <p>f) La Commissione Paritetica Docenti-Studenti.</p>

Art. 4 - Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside, anche in relazione alle risorse umane e finanziarie allo scopo attribuite, svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
 - f) cura, tramite l'Amministrazione per quanto di competenza, la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà;
 - g) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

Art. 4 - Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ***coordina, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta***, assicurando, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate. ***Svolge, altresì, funzione di raccordo con il Senato Accademico*** e vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
2. ***Il Preside svolge le funzioni previste dalle norme di legge, statutarie e regolamentari. La Giunta può delegare specifiche funzioni.***
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. ***Possono essere nominati dal Preside non oltre tre Vice-Presidi, scelti tra i docenti di ruolo, di cui uno vicario scelto tra i professori di ruolo.***
In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

- | | |
|---|---|
| <p>5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.</p> <p>6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.</p> <p>7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni.</p> <p>8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.</p> <p>9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; nel caso in cui il Preside si dimetta; nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi. <p>10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.</p> <p>11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.</p> <p>12. L'ineleggibilità, di cui ai precedenti commi 7 e 11 del presente articolo, si protrae per un periodo di</p> | <p>5. <i>Al Preside possono essere corrisposte indennità e/o gettoni di presenza per lo svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. L'indennità è legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo.</i></p> <p>6. <i>Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio all'Assemblea per la nuova designazione del Preside.</i></p> <p>7. <i>Il Preside è nominato dal Rettore, previa consultazione dell'Assemblea di Facoltà, tra i professori ordinari a tempo pieno e dura in carica tre anni. (V. art. 12 Statuto comma 3 lett. c)</i></p> <p>8. Il Decano dei professori di prima fascia indice le consultazioni per la nomina del nuovo Preside:</p> <ol style="list-style-type: none"> tra sei e un mese prima della scadenza naturale del mandato; entro un mese da eventuali dimissioni anticipate; entro un mese dall'insorgere di un impedimento di durata superiore ai quattro mesi. <p>9. Le consultazioni si svolgono in apposita seduta dell'Assemblea di Facoltà, convocata e presieduta dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi. Le consultazioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene proposto al Rettore per la nomina a Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.</p> <p>10. Non è nominabile Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione di Ateneo.</p> <p>11. <i>In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, i mandati del Preside,</i></p> |
|---|---|

<p>tempo pari alla durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico aumentata di un anno.</p>	<p><i>dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta sono limitati a due consecutivi. L'ineleggibilità si protrae per la durata del mandato successivo alla cessazione dell'incarico, aumentata di un anno.</i></p>
<p>Art. 5 - Consiglio di Facoltà</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà. 2. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale e delibera in composizione differenziata sulle materie riservate per legge. 3. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti. 4. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti. 5. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti. 6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi. 	<p>Art. 5 - Assemblea di Facoltà</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Fanno parte dell'Assemblea di Facoltà tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà [predisposto sulla base del presente Regolamento-tipo.]</i> <i>L'Assemblea di Facoltà si riunisce, di norma, ogni sei mesi. Le singole componenti dell'Assemblea eleggono le rispettive rappresentanze nella Giunta, secondo il Regolamento di Facoltà.</i> 2. <i>L'Assemblea di Facoltà è convocata dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, l'Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.</i> 3. <i>L'Assemblea di Facoltà è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, dai quali vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti</i> 4. <i>Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente dell'Assemblea di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.</i> 5. Le riunioni <i>dell'Assemblea di Facoltà</i> sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la valida costituzione dell'Organo, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Il Preside disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

<p>7. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.</p> <p>8. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.</p> <p>9. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà, anche mediante sito web, limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>10. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.</p>	<p>6. I rappresentanti degli studenti e/o del personale tecnico-amministrativo contribuiscono al numero legale solo se presenti.</p> <p>7. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti dell'Assemblea.</p> <p>8. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti dell'Assemblea di Facoltà, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p> <p>9. Possono essere attuate modalità di votazione anche telematiche.</p>
<p>Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Facoltà</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:</p> <p>a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;</p> <p>b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;</p> <p>c) riceve dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali hanno disposto il budget, le delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori; su dette delibere il Consiglio di Facoltà, convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi motivatamente ed a maggioranza degli aventi diritto al voto anche non approvando la deliberazione e rinviarla al Dipartimento</p>	<p>Art. 6 - Attribuzioni dell'Assemblea di Facoltà</p> <p>1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea di Facoltà:</p> <p>a) <i>esprime parere, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sugli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;</i></p> <p>b) <i>esprime parere annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Comitato di monitoraggio di Facoltà, sulla relazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione di Ateneo per le proprie determinazioni;</i></p> <p>c) <i>designa i docenti che compongono la Commissione Paritetica docenti-studenti, in rappresentanza delle singole fasce, tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente;</i></p>

<p>con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera di chiamata da parte del Dipartimento diviene definitiva;</p> <p>d) si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, secondo quanto regolamentato dal Senato Accademico;</p> <p>e) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione che coordina;</p> <p>f) elegge i componenti della Giunta e del Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica, nei modi e nei termini previsti dai successivi articoli 7 e 8;</p> <p>g) coordina l'attività didattica delle Aree didattiche e dei Corsi di studio di pertinenza e ne assume la responsabilità della valutazione a norma del successivo art. 13;</p> <p>h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.</p> <p>2. Il Consiglio di Facoltà individua una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti, nonché di valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.</p> <p>3. Il Consiglio di Facoltà individua, altresì, un Presidio di Assicurazione della Qualità (Team Qualità); il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati. Esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.</p>	
<p>Art. 7 - Giunta</p> <p>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:</p>	<p>Art. 7 - Giunta</p> <p><i>1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 6 e funzioni deliberanti su tutti gli altri compiti della Facoltà, incluse le funzioni di amministrazione dei fondi assegnati alla Facoltà medesima nonché funzioni di coordinamento delle attività didattiche.</i></p> <p><i>2. In particolare, la Giunta:</i></p> <p><i>a) esprime parere obbligatorio sulle proposte</i></p>

a) riceve e trasmette agli Organi Centrali dell'Università, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei Professori Ordinari, Associati e Ricercatori;

b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche di pertinenza e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;

c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.

e) approva il piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà proposto dal Preside;

dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio, in ordine alla istituzione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione, nonché di Master di loro pertinenza; provvede ad inoltrare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le proposte di attivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio; svolge, altresì, funzioni di interfaccia con la competente area organizzativa, attuando in modo uniforme le disposizioni di merito;

b) riceve le proposte relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori relative ai Dipartimenti afferenti, o ai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali ha disposto il budget; su dette proposte la Giunta, convocata entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, può esprimersi, a fini consultivi; nel caso di delibere relative alla chiamata di professori e ricercatori di settori scientifico-disciplinari per i quali è prevista funzioni assistenziale, la Giunta deve esprimersi, a fini consultivi, in merito alla necessità di assicurare l'inscindibilità delle funzioni, previo acquisizione dei pareri di pertinenza;

c) approva per ciascun anno accademico il coordinamento generale e la programmazione delle attività didattiche in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio.

d) approva l'individuazione, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, degli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

e) approva un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, relativamente agli spazi assegnati alla Facoltà;

f) approva un piano sulle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;

- f) approva entro i termini e con le modalità previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo il bilancio preventivo, le eventuali variazioni di bilancio e il conto consuntivo;
- g) delibera su tutte le iniziative volte alla promozione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento alla destinazione dei fondi attribuiti per le attività didattiche e di laboratorio, la mobilità internazionale, orientamento, tutorato e placement, nonché alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- h) redige annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, e su parere del Consiglio di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
- i) approva collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;
- m) può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;
- n) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà anche in rappresentanza dei professori ordinari, e da un pari numero di rappresentanti delle seguenti categorie:

- professori associati
- ricercatori
- personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario
- studenti

Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti dal Consiglio di Facoltà nel corso di apposite adunanze: risultano eletti coloro che ottengono più voti. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.

g) delibera in ordine alle collaborazioni e convenzioni attinenti alle attività di pertinenza con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire finanziamenti esterni;

h) può deliberare la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti;

i) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

3. *La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà, anche in rappresentanza dei professori della fascia di appartenenza, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura pari al 15 per cento dei componenti l'organo e, in misura non superiore al 10 per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti, da docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti afferenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di area didattica e di dottorato, ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti nella Assemblea di Facoltà. Gli eletti non possono delegare altri per essere rappresentati in Giunta.*

<p>3. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, su invito del Preside e per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.</p> <p>4. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p> <p>5. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>6. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.</p> <p>7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>8. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Segretario e con il supporto del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.</p> <p>9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>11. La Giunta resta in carica in coincidenza con il mandato del Preside.</p>	<p>4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà con funzioni di segretario verbalizzante e il Segretario amministrativo.</p> <p>5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.</p> <p>6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.</p> <p>7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.</p> <p>8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.</p> <p>9. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.</p> <p>10. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.</p> <p>11. La Giunta resta in carica per anni 3.</p> <p>12. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti della Giunta, anche mediante sito web limitatamente al disposto deliberativo. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.</p>
<p>Art. 8 - Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica</p> <p>1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il</p>	<p>Art. 8 - Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica.</p> <p>1. Il Comitato di Monitoraggio dell'attività didattica e scientifica opera a supporto del</p>

<p>Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.</p> <p>2. Il Nucleo si compone di n. membri designati dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.</p> <p>3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p> <p>4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo.</p> <p>2. Il Comitato si compone di n..... membri designati dall'Assemblea di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le grandi aree scientifico-disciplinari di riferimento dei Dipartimenti afferenti nonché di n ... studenti scelti tra i rappresentanti degli studenti nell'Assemblea di Facoltà. I membri del Comitato eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Comitato è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà. Per quanto riguarda gli studenti la loro permanenza nell'ambito del Comitato è pari ad anni due.</p> <p>3. Il Comitato svolge funzioni di supporto al sopra citato Nucleo di valutazione di Ateneo anche nell'attività di valutazione dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti alla Facoltà, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere annualmente al Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.</p>
<p>Art. 9 - Osservatorio studentesco</p> <p>1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo, anche in ordine alla destinazione delle risorse in termini premiali dell'efficienza, efficacia e qualità delle attività formative.</p> <p>2. L'Osservatorio è composto di norma da un minimo di tre a un massimo di nove studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.</p>	<p>Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti</p> <p>1. La Commissione paritetica docenti-studenti è competente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; - individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività; - formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; - segnalare disfunzioni e avanzare proposte al riguardo" <p>2. La Commissione paritetica è composta come minimo da tre docenti e tre studenti, secondo quanto deliberato dalla Giunta.</p> <p>3. I docenti sono designati dall'Assemblea di Facoltà, in rappresentanza delle tre fasce (ordinari, associati e ricercatori), tra coloro che hanno svolto attività ufficiale di insegnamento negli ultimi tre anni e che sono stati valutati positivamente. Sono esclusi i Presidenti dei corsi di studio, i Presidenti dei Consigli di area, i Presidenti dei Consigli di</p>

	<p><i>area didattica, i membri del Comitato di monitoraggio di Facoltà, i membri del gruppo di riferimento per l'assicurazione della qualità, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento.</i></p> <p>4. <i>Gli studenti sono scelti dai rappresentanti degli studenti presenti negli organi di governo della Facoltà. In mancanza di rappresentanza, i componenti studenti vengono sorteggiati da una lista di studenti dei corsi di studio che hanno dichiarato la loro disponibilità. Sono esclusi dalla partecipazione alla Commissione gli studenti che abbiano fatto parte dei Gruppi di Riesame. Sono esclusi, inoltre, gli studenti fuori corso da più di un anno.</i></p> <p>5. <i>La Commissione paritetica dura in carica un biennio.</i></p> <p>6. <i>La Commissione paritetica è presieduta dal docente di prima fascia con maggiore anzianità di servizio o, in mancanza, dal docente di seconda fascia con maggiore anzianità di servizio.</i></p> <p>7. <i>Il Presidente convoca la Commissione mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata almeno due giorni prima.</i></p> <p>8. <i>La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti.</i></p>
<p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. Il Garante degli Studenti è istituito ai sensi e con le funzioni stabilite dall'art. 5 comma 5 dello Statuto come autorità indipendente da chi rappresenta le istituzioni (Facoltà, Dipartimenti, Corsi di studio).</p> <p>2. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. [Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti, eliminato nella seduta del 19.4.2011].</p> <p>3. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed</p>	<p>Art. 10 - Il Garante degli studenti</p> <p>1. <i>Il Garante degli Studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti sentita la Giunta di Facoltà, per un periodo di tre anni.</i></p> <p>2. <i>Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami o doglianze, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai</i></p>

<p>il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.</p>	<p>documenti amministrativi.</p>
<p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato; ove la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà. 2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà. 3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo. 4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. 	<p>Art. 11 - Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) nell'Assemblea di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà [predisposto sulla base del presente Regolamento-tipo.] Qualora la numerosità del personale assegnato alla Facoltà non sia sufficiente a garantire la prevista rappresentanza del 15%, si provvede alla integrazione mediante elezione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario (per le Facoltà di area medica) dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà.</i> 2. <i>Le votazioni per la designazione dei membri degli Organi delle strutture didattiche e di ricerca sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto. In caso contrario l'elezione viene reiterata per una volta; in caso di ulteriore non validità dell'elezione la rappresentanza di categoria manca per l'intera durata dell'organo.</i> 3. <i>Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.</i>
<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti. 2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato. 3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5. 	<p>Art. 12 - Rappresentanza ed elezioni degli studenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene di norma sulla base di una o più liste concorrenti. 2. La rappresentanza degli studenti in seno <i>all'Assemblea di Facoltà</i> è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato. 3. <i>Le elezioni della componente studentesca danno luogo alla nomina del numero di rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto; in caso contrario il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi contemporaneamente e nei periodi in cui si svolgono le lezioni nella</i>

<p>4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni, possibilmente in contemporanea con le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Università.</p> <p>5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.</p> <p>7. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il cessare dello status di studente, - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università. 	<p>Facoltà. È favorita la contemporanea indizione di elezioni per gli organi centrali dell'Università e per le rappresentanze degli studenti nell'Assemblea di Facoltà.</p> <p>4. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti.</p> <p>5. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.</p> <p>6. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni. Non hanno titolo all'elettorato attivo gli studenti che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.</p> <p>7. L'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente. L'elettorato passivo non spetta agli studenti fuori corso da oltre un anno.</p> <p>8. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.</p> <p>9. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con il cessare dello status di studente, - con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.
<p>Art. 13 - Corsi di studio</p> <p>1. Nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 dello Statuto, la Facoltà coordina l'attività didattica dei Corsi di Studio e delle Aree didattiche di pertinenza e ne assume la responsabilità della razionalizzazione e della valutazione.</p> <p>2. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio afferente alla Facoltà si dotano di uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata</p>	<p>Art. 13 - Corsi di studio</p> <p>1. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 2; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.</p>

<p>secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del/dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.</p> <p>3. I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.</p> <p>4. I Consigli operano in conformità alla legislazione vigente e al Regolamento Didattico di Ateneo. Assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento e individuano annualmente i docenti, tenuto conto dei requisiti necessari alla sostenibilità dell'offerta formativa, che ricoprono i singoli insegnamenti dei Corsi di Studio.</p> <p>5. Nuovi Corsi di Studio sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, che devono indicare l'Area Didattica di riferimento, eventualmente proponendone l'attivazione se non già esistente e le risorse necessarie, ed in particolare la copertura didattica assicurata dai Dipartimenti proponenti per tutto il periodo di durata del Corso. Detta proposta viene trasmessa alla/e Facoltà interessata/e per la relativa approvazione e il successivo inoltro al Senato Accademico.</p> <p>6. Resta ferma la competenza dei Dipartimenti di cui all'art. 8 comma 1 lettera m) dello Statuto.</p>	<p>2. <i>I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i Dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.</i></p> <p>3. <i>I Consigli operano in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.</i></p>
<p>Art. 14 - Dotazione di personale</p> <p>1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.</p> <p>2. Costituisce personale della Facoltà:</p> <p>a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;</p> <p>b) il Segretario amministrativo che dipende</p>	<p>Art. 14 - Personale della Facoltà</p> <p>1. <i>Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, da:</i></p> <p>a) <i>Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà. Lavora in diretta collaborazione con il Preside. Organizza l'Ufficio e coordina il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta con funzioni di segretario verbalizzante; effettua analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;</i></p> <p>b) <i>Segretario amministrativo.</i> E'</p>

<p>funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;</p> <p>c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di <i>placement</i> e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.</p> <p>d) Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.</p>	<p><i>responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili di diretta pertinenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; collabora con il Preside e partecipa alle sedute dell'Assemblea di Facoltà e della Giunta;</i></p> <p>c) <i>Manager didattico. Costituisce l'interfaccia tra Facoltà e Corsi di Studio. Supporta il Preside e i Consigli di Area Didattica o di Corso di Studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla "Sapienza". Supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di Studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo;</i></p> <p>d) <i>Responsabile della Segreteria studenti. Dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.</i></p>
<p>Art. 15 - Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alle connesse attività formative (solo per le facoltà con attività di area medica)</p>	<p>Art. 15 – Istituzione per le attività assistenziali.</p> <p>1. <i>L'attività assistenziale prestata dalle Facoltà interessate è organizzata e gestita nel rispetto dell'art. 6 del Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, della normativa vigente sul pubblico impiego e dall'art. 6, comma 13, Legge 240/2010, anche attraverso istituzioni autonome dotate di personalità giuridica e autonomo bilancio ai sensi della vigente normativa e in particolare dell'art. 6, comma 1, lett. a), della legge 30 novembre 1998, n. 419, nel rispetto della finalità istituzionali dell'Università e dei seguenti principi generali:</i></p> <p>a) <i>accesso alle funzioni assistenziali dei docenti di ruolo secondo il principio delle pari opportunità e nella considerazione, in particolare, del curriculum scientifico assistenziale;</i></p> <p>b) <i>salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca nelle strutture assistenziali convenzionate, nel rispetto della stato giuridico universitario.</i></p> <p>2. <i>Le Facoltà interessate all'attività assistenziale danno luogo ad un coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro</i></p>

	<p><i>delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dallo Statuto.</i></p> <p><i>3. Il personale universitario, docente, dirigente e tecnico-amministrativo, concorre ai fini previsti dal precedente comma 1 in relazione alle intese generali con i Servizi Sanitari Regionali e con le istituzioni accreditate dai Servizi Sanitari Regionali. (V. art. 27 Statuto)</i></p>
<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi. 2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale. 3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari. 4. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale. 5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza. 6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto. 	<p>Art. 16 - Norme finali e transitorie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione degli Organi. 2. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte degli Organi deliberanti dell'Ateneo. 3. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari. 4. Il regolamento di Facoltà e le eventuali modifiche devono essere deliberati dall'Assemblea di Facoltà, che è chiamata ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale. 5. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento-tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza. 6. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.

————— OMISSIS —————